



REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale



Firenze, 30 agosto 2018

Al Presidente del Consiglio regionale

**Oggetto: Proposta di legge**

*Disposizioni relative alla prevenzione vaccinale*

D'iniziativa dei Consiglieri:

STEFANO SCARATELLI	
LEONARDO MARRAS	
MARCO NICCOLAI	
GIANNI ANSELMINI	
GIACOMO BUGUANI	
ANTONIO MAZZEO	
ANDREA PIERONI	
SILVANO BEZZINI	

NICOLA CIOLINI Nicola Ciolini  
STEFANO BACCELLI Stefano Bacelli  
LUCIA DE ROBERTIS Lucia De Robertis  
ENRICO SOSTEGNI Enrico Sostegni  
MARIA GIOVANNA Maria Giovanna

# **Disposizioni relative alla prevenzione vaccinale**

Sommario

Preambolo

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Obblighi vaccinali
- Art. 3 - Omissione o differimento della vaccinazione
- Art. 4 - Informazione e sensibilizzazione
- Art. 5 - Vaccino vigilanza
- Art. 6 - Regolamento di attuazione
- Art. 7 - Clausola valutativa
- Art. 8 - Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 32 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Vista la lettera c), comma 1, dell'articolo 4 dello Statuto;

Vista la legge 6 giugno 1939, n. 891 (Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica);

Vista la legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica);

Vista la legge 20 marzo 1968, n. 419 (Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria);

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 165 (Obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B);

Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1999 n. 355 (Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518 in materia di certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie);

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti);

Visto il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017 – 2019.

Visto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci) convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione , istruzione , orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Considerato quanto segue:

1. vengono ribaditi gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa statale quali requisiti per l'iscrizione ai nidi d'infanzia e ai servizi integrativi per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché quali requisiti per l'ammissione e la permanenza nelle strutture per minori di età di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
2. ai fini dell'effettività delle previsioni legislative in merito all'assolvimento degli obblighi vaccinali, in conformità alla medesima normativa statale, è stabilito che i minori non in regola non possono essere iscritti ai nidi di infanzia, ai servizi integrativi per la prima infanzia e alle scuole dell'infanzia, ovvero ammessi alle strutture per minori di età;
3. tali previsioni concorrono ad assicurare l'operatività della normativa statale riguardante le vaccinazioni obbligatorie per i minori di età, ribadendo che, in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche, la vaccinazione è omessa o differita;
4. al contempo appare essenziale promuovere ed implementare una corretta informazione e sensibilizzazione, aumentando le azioni a supporto delle famiglie, anche mediante iniziative di comunicazione sull'importanza delle vaccinazioni e sulle evidenze scientifiche a supporto;
5. la presente legge regionale deve entrare in vigore urgentemente al fine della sua applicazione alle prossime iscrizioni; pertanto è opportuno disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la seguente legge

#### Art. 1 Finalità

1. La Regione tutela la salute pubblica quale diritto fondamentale dell'individuo e della collettività e riconosce come prioritaria la protezione dello stato di salute dei minori e di tutto il contesto

relazionale, con il quale gli stessi entrano in contatto fin dai primi anni di vita, individuando la vaccinazione quale strumento indispensabile di prevenzione primaria.

## Art. 2 Obblighi vaccinali

1. Il rispetto degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa statale in materia è requisito per l'iscrizione annuale:

a) ai nidi d'infanzia di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

b) ai servizi integrativi per la prima infanzia di cui all'articolo 4, comma 3, della l.r. 32/2002;

c) alla scuola dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

2. I responsabili dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia accertano il rispetto degli obblighi vaccinali con le modalità previste dalla normativa statale ai fini dell'iscrizione annuale dei minori.

3. Il rispetto degli obblighi vaccinali è requisito per l'ammissione e la permanenza nelle strutture per minori di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). I responsabili delle strutture accertano il rispetto degli obblighi vaccinali con le modalità previste dalla normativa statale.

## Art. 3 Omissione o differimento della vaccinazione

1. In conformità all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, ai fini dell'iscrizione, ammissione e permanenza ai nidi d'infanzia, ai servizi integrativi per la prima infanzia, alle scuole dell'infanzia e alle strutture di cui all'articolo 2, comma 3, la vaccinazione è omessa o differita in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche.

2. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità di acquisizione e presentazione della documentazione attestante la necessità di omettere o differire la vaccinazione.

**Art. 4**  
**Informazione e sensibilizzazione**

1. Il servizio sanitario regionale assicura servizi di informazione e sensibilizzazione in materia vaccinale, mirati all'ascolto dei genitori e ad una informazione personalizzata.
2. Ai fini di cui al comma 1 le aziende sanitarie in particolare:
  - a) organizzano programmi di formazione in materia di consulenza vaccinale rivolti al personale sanitario e ai pediatri di libera scelta;
  - b) prevedono o rafforzano punti informativi dedicati, comprensivi dei punti nascita, aventi lo scopo di informare i cittadini sulla rilevanza dei vaccini nell'ambito della prevenzione collettiva, di dare risposte ai quesiti posti dalle famiglie e di illustrare le misure di igiene e prevenzione finalizzate a garantire la salute dei minori;
  - c) promuovono accordi con i responsabili dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia per l'effettuazione di azioni di prevenzione e sensibilizzazione in tali ambiti, eventualmente anche mediante il coinvolgimento del personale docente.
3. Le aziende sanitarie effettuano a cadenza annuale il monitoraggio dei progressi delle iniziative di sensibilizzazione.

**Art. 5**  
**Vaccino vigilanza**

1. Il monitoraggio degli eventi avversi a seguito di vaccinazione è effettuato nell'ambito del sistema di sorveglianza su farmaci, vaccini e dispositivi medici della Regione Toscana, approvato con deliberazione della Giunta regionale, anche ai fini dell'articolo 4 bis del d.l. 73/2017.
2. La vaccino vigilanza ricomprende l'insieme delle attività relative alla raccolta, valutazione, analisi e comunicazione degli eventi avversi che seguono l'immunizzazione.

**Art. 6**  
**Regolamento di attuazione**

1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite, in particolare:
  - a) le azioni finalizzate alla valorizzazione del ruolo del pediatra di libera scelta;
  - b) le campagne di comunicazione e informazione, su base triennale, in materia di prevenzione vaccinale;
  - c) le modalità di acquisizione e presentazione della documentazione attestante la necessità di omettere o differire la vaccinazione.

**Art. 7**  
**Clausola valutativa**

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in merito al raggiungimento degli obiettivi previsti.
2. A decorrere dall'anno 2019, entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente:
  - a) risultati emersi in termini di copertura rispetto ai vaccini obbligatori;
  - b) segnalazione di eventuali criticità emerse nell'applicazione della presente legge;
  - c) informazioni sulle attività di sensibilizzazione rivolte ai genitori e di formazione rivolte al personale sanitario.

**Art. 8**  
**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

## Relazione illustrativa

L'art. 1 declina le finalità della legge, riconoscendo come prioritaria la protezione dello stato di salute dei minori e identificando la vaccinazione quale strumento indispensabile di prevenzione primaria.

L'art. 2 ribadisce che gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa statale (decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, come convertito dalla legge 31 luglio 2017, n. 119) costituiscono requisiti per l'iscrizione ai nidi d'infanzia, ai servizi integrativi per la prima infanzia e alle scuole dell'infanzia. Allo stesso modo, tali obblighi vaccinali si configurano come requisiti per l'ammissione e la permanenza nelle strutture per minori previste dagli articoli 21 e 22 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, in materia di interventi e servizi sociali.

I responsabili dei suddetti servizi per l'infanzia e delle strutture per minori accertano il rispetto degli obblighi vaccinali con le modalità previste dalla normativa statale ai fini dell'iscrizione o ammissione.

In conformità a quanto previsto dal d.l. 73/2017, l'art. 3 precisa che ai fini dell'iscrizione, ammissione e permanenza ai nidi d'infanzia, ai servizi integrativi per la prima infanzia, alle scuole dell'infanzia e alle strutture per minori, la vaccinazione è omessa o differita in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche.

L'art. 4 stabilisce che il servizio sanitario regionale è chiamato ad assicurare servizi di informazione e sensibilizzazione in materia vaccinale, mirati all'ascolto dei genitori e ad una informazione personalizzata. Le aziende sanitarie effettuano a cadenza annuale il monitoraggio dei progressi delle iniziative di sensibilizzazione.

L'art. 5 specifica che la Regione effettua il monitoraggio degli eventi avversi a seguito di vaccinazione nell'ambito del sistema di sorveglianza regionale su farmaci, vaccini e dispositivi medici, anche ai fini dell'anagrafe nazionale vaccini.

L'art. 6 prevede un regolamento di attuazione della legge, demandando alla fonte normativa secondaria il compito di disciplinare, in particolare, le azioni finalizzate alla valorizzazione del ruolo del pediatra di libera scelta; le campagne di comunicazione e informazione, su base triennale, in materia di prevenzione vaccinale; le modalità di acquisizione e presentazione della documentazione attestante la necessità di omettere o differire la vaccinazione.

L'art. 7 fissa una clausola valutativa in funzione del controllo sull'attuazione e sugli esiti della legge da parte del Consiglio regionale.

La legge (art. 8) entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana al fine di permetterne la sua applicazione alle prossime iscrizioni.



RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

**Proposta di legge d'iniziativa consiliare**

Oggetto :

**Disposizioni relative alla prevenzione vaccinale**

Soggetto proponente :

**Primo firmatario: Consigliere Stefano Scaramelli**

Copertura finanziaria :

- Oneri a carico del bilancio regionale . Attuazione amministrativa di competenza della struttura gestionale della Giunta regionale .
- Oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Attuazione amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consiglio

**Tipologia della proposta di legge**

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento indica se la proposta di legge:

- prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali, che comportano la quantificazione dell'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 13, comma 1, lett. a) l.r. 1/2015)
- dispone spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) l.r. 1/2015) sul bilancio del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - indicando l'ammontare complessivo della spesa e la quota relativa a ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione in corso ed a quelli successivi ai quali si rinvia per la relativa copertura finanziaria
- prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c), l.r. 1/2015)
- varia il gettito delle entrate (art. 13, comma 1, lett. d) l.r. 1/2015)
- non si prevedono spese a carico del bilancio del Consiglio Regionale**

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata

**Non si prevedono spese a carico del bilancio della Regione Toscana/ del Consiglio Regionale**

---

---

**Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge :**

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento della proposta di legge illustra i criteri ed il metodo utilizzato per :

- quantificare nuovi oneri a carico del bilancio triennale derivanti dalla proposta di legge
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sul bilancio triennale in vigore
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sui futuri esercizi finanziari
- dimostrare l'eventuale invarianza di spesa
- puntualizzare nel dettaglio le singole voci di incremento e/o di riduzione di spesa
- esplicitare il metodo seguito per la definizione degli oneri finanziari che derivano dalla proposta in esame
- individuare la tipologia di spesa/entrata di parte corrente o in conto capitale
- attestare la sussistenza della clausola di non onerosità
- .....

La proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario :

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata

---



---

## **Metodologie di quantificazione utilizzate:**

### **Analisi qualitativa**

*(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione)*

**La proposta di legge in oggetto non comporta spese a carico del bilancio regionale in quanto contiene le disposizioni relative all'assolvimento degli obblighi vaccinali dei minori, in conformità con la legge nazionale, quale requisito per l'iscrizione annuale a nidi di infanzia, servizi integrativi per la prima infanzia e alla scuola dell'infanzia.**

### **Copertura finanziaria:**

Il Settore Bilancio e Finanze sulla base della quantificazione egli oneri previsti dalla proposta di legge verifica la possibile

- variazione al bilancio finanziario con riduzione dello stanziamento su altre Missioni e Programmi
- utilizzo delle risorse stanziato sul bilancio finanziario del Consiglio regionale nel fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio del Consiglio ( se grava sul bilancio regionale la verifica la deve fare il Settore competente in materia di bilancio della Giunta )
- invarianza della spesa dando atto che la copertura finanziaria sussiste sulle attuali previsioni o mediante contestuale compensazione nell'ambito della medesima Missione e Programma
- il fondo di riserva per spese impreviste relative ad iniziative di legge destinate a far fronte ad eventi straordinari e sopravvenuti dopo l'approvazione del bilancio del consiglio regionale e che in ogni caso non impegnano bilanci futuri con carattere di continuità
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite incremento del trasferimento concernente il proprio fabbisogno da parte del bilancio regionale
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle già previste
- copertura di minori entrate con contestuale variazione al bilancio finanziario vigente per consequenziali riduzioni di previsioni di spesa
- imputazione sugli esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione purché i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio di previsione ( art. 14 comma 5 l.r. 1/2015 )

Sulla base dei criteri di cui sopra il Settore bilancio e finanze quantifica l'incremento o la riduzione che la proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario :

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale	0	0	0	0

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra indicata

---

---

**Scheda Aiuti di Stato (scheda AdS)**

Amministrazione proponente: REGIONE

(Indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: Legge Regionale

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento: \_\_\_\_\_

LA PROPOSTA DI LEGGE DISCIPLINA, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE NAZIONALE, L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI VACCINALI DEL MINORE QUALE REQUISITO PER L'ISCRIZIONE A NIDI DI INFANZIA, SERVIZI INTEGRATIVI E SCUOLA DELL'INFANZIA

(Indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

**I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO**

**1. RISORSE PUBBLICHE**

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1.a.1  il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a.2  il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

---

---

---

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

---

---

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

• 1.b. Risorse imputabili all'autorità pubblica

SI

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

---

---

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

---

---

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

## **2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ**

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è *un'impresa*. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita *attività economica*, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

 SI NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività

 SI NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali : \_\_\_\_\_);

- area geografica<sup>1</sup> (indicare quale: \_\_\_\_\_);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**FORSE**  
 (specificare dubbi): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, non compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti 1 e 2 compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

**SI**

**NO**

**3. VANTAGGIO ECONOMICO**

Il *vantaggio economico* è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

<sup>1</sup> Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale



Per *impresa* si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è riposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
  - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
  - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
  - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

**II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.**

- de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
- esenzione** dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti \_\_\_\_\_

- notifica preventiva**, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

o indicare gli orientamenti di settore: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

- disposizione diretta del Trattato (TFUE)**

o articolo 93

o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

**disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**

o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

**Casi di pre notifica**

**Supporto del Distinct Body**

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

---

**Parere del Distinct Body**

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente responsabile